



Verbale del 27/12/2012

Parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria sulla preintesa

“Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale anno 2012”

Il Collegio dei Revisori del Comune di Pinerolo, composto da:

- Maurizio Delfino (Presidente);
- Carla Beltramino (componente);
- Umberto Valocchi (componente);

nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 04-05 settembre 2012, esecutiva ai sensi di legge;

Visto l'art. 5, comma 3 del CCNL 23.12.199 ai sensi del quale: “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi per il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile istituiti ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs.n.286/1999. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico – finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

Visto l'art. 40, comma 3 quinquies del D.Lgs. 165/2001, come modificato e integrato con D.Lgs. 150/2009 prevede che: “...Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge,

le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”;

Visto l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 3-bis quinquies, sesto periodo”;

Visto il comma 11 dell'art. 67 del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008 che prevede l'obbligo per tutte le Amministrazioni di pubblicare in modo permanente sul proprio sito WEB la documentazione trasmessa all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa;

Rilevato che secondo quanto interpretato dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato con Circolare n. 1 del 20 gennaio 2009, tale adempimento è da intendersi assolto con la pubblicazione del testo degli accordi integrativi sottoscritti e perfezionati dall'organo di controllo nonché delle specifiche schede informative 2 e tabelle 15 del conto annuale per ciascuna macro categoria di personale;

Richiamato il disposto normativo di cui all'art. 9, comma 1 e comma 2 bis, del DL 78/2010 dispone: “**comma 1:** Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14”;
comma 2 bis: A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Richiamato, altresì, il disposto di cui all'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Verificato che

- con deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 08/02/2012, avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale anno 2012”, sono state fornite apposite linee di indirizzo circa i criteri e le modalità costitutive e procedurali per la costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, stabilendo in euro 167.500,00 l'importo massimo da destinare al finanziamento dell'art. 26, comma 3 del CCNL 23.12.1999, per la parte relativa all'attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi sei servizi esistenti ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 237 del 29/08/2012 è stata approvata la metodologia di misurazione e valutazione della performance dei dirigenti, integrata con deliberazione n.349 del 12/12/2012;

Esaminata la preintesa contrattuale del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale anno 2012 ;

Visto la relazione tecnico finanziaria;

Visto la relazione illustrativa;

Prende atto che

1. il fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale anno 2012 ammonta ad euro 283.109,61, di cui euro 10.000 per le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza;
2. il fondo anno 2012, non supera il corrispondente importo dell'anno 2010, ed è stato, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
3. il fondo, con esclusione dell'importo di cui all'art. 26, comma 1, lett. e) del CCNL 23.12.1999, pari ad euro 10.000,00 e degli importi stabiliti dai CCNL 22.2.2006, 14.05.2007, 22.02.2010 e 3.08.2010 è destinato per l'81,57% alla retribuzione di posizione e per il 18,43% per la retribuzione di risultato;
4. è stato autorizzato l'integrazione del fondo di cui all'art. 26, comma 2 del CCNL 23.12.1999 nel limite massimo consentito (1,2% su base annua del monte salari 1999), fermo restando che l'integrazione medesima potrà essere resa effettivamente disponibile nel rispetto delle condizioni di cui al medesimo comma;

5. l'incremento del fondo ai sensi dell'art. 26, comma 3 del CCNL 23.12.1999, ammonta ad euro 167.500,00. Il collegio richiama l'attenzione sul fatto che il citato art. 26, comma 3 consente un adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato in presenza di processi di riorganizzazione con o senza incrementi della dotazione organica che abbiano prodotto un effettivo accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza rispetto allo standard preesistente. A tal fine, il collegio suggerisce, per il futuro, di procedere all'adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato previo accertamento di tali risultati secondo il vigente sistema dei controlli interni;
6. il riconoscimento della retribuzione di risultato verrà effettuato mediante il sistema di valutazione e verifica dei risultati come approvato dalla giunta comunale con deliberazione n. 237 del 29.08.2012 e n. 349 del 12.12.2012;

Si rileva il mancato richiamo di cui all'art. 29, comma 2 del CCNL 23.12.1999 in ordine alla correlazione esistente tra la retribuzione di risultato e i compensi professionale percepiti ai sensi dell'art. 18 della legge 109/94.

Rilevato altresì che:

- l'ente non si trova in situazione strutturalmente deficitaria e monitora costantemente gli equilibri finanziari di competenza, cassa, residui, sia ai fini bilancio, sia ai fini patto di stabilità;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in materia di contenimento della spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557 della legge 296/2006;
- la spesa derivante dalla contrattazione decentrata trova copertura nel bilancio di previsione;

Esprime

parere favorevole con riferimento alla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio in merito alla preintesa circa il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale anno 2012, sottoscritta in data 17/12/2012.

Raccomanda


- la corretta applicazione dell'art. 55 del D.Lgs. 150/2009, di modifica con decorrenza 15 novembre 2009 dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001, che prevede l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di pubblicare in modo permanente sul proprio sito

istituzionale i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificata dagli organi di controllo nonché gli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui allo stesso articolo comma III;


- la corretta applicazione dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 comma V relativamente all'obbligo di invio in via telematica all'ARAN di quanto ivi disposto;

Il Collegio dei Revisori

Maurizio Delfino



Carla Beltramino



Umberto Valocchi

